CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLI

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

Presentata il 29 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi economica che sta attraversando l'Europa, segnata da un notevole incremento della disoccupazione, cui si associa il moltiplicarsi delle possibilità di consumo e dell'offerta di beni, rende urgente ed indifferibile una disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

L'Italia ha vissuto negli ultimi decenni una crescita del benessere materiale e delle possibilità di consumo, avvenuta in un periodo di tempo relativamente breve rispetto a quanto accaduto negli altri Paesi maggiormente industrializzati. A tale sviluppo dei consumi non si è accompagnata una altrettanto significativa crescita di una cultura del consumo e dei diritti ad esso connessi. Temi importanti come quello della tutela dei diritti dei consumatori cominciano ad essere affrontati solo ora nel nostro Paese, mentre sono da tempo presenti nel dibattito e in specifiche norme legislative di molti altri Paesi.

L'introduzione nel nostro Paese della tematica della tutela dei diritti del consumatore comporta il riconoscimento delle loro associazioni di rappresentanza. Tale riconoscimento avviene con grande ritardo ed ha avuto come conseguenza una crescita limitata ed asfittica della rappresentanza medesima. Le associazioni si trovano infatti a operare in un contesto nel quale la legislazione in materia di diritti dei consumatori è ancora molto arretrata e parziale in un confronto del tutto squilibrato con le ben più potenti associazioni di rappresentanza dei produttori e dei commercianti.

Le forme assunte dai diritti dei consumatori e degli utenti sono sempre più complesse man mano che la società si sviluppa e si estende la società dei consumi: si va dal diritto all'informazione al diritto alla tutela e al controllo preventivo, al diritto del singolo ad esercitare un po-

tere in tale ambito, ai poteri sostitutivi, fino al diritto al risarcimento del danno.

Il ruolo delle associazioni di categoria ed il loro riconoscimento sono fondamentali anche per la definizione ed il continuo aggiornamento dei nuovi diritti. I campi di azione delle associazioni sono molteplici: esse debbono infatti operare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del mercato (in particolare quello dell'informazione), di soggetti associativi pubblici e privati non soltanto nazionali ma anche europei ed extraeuropei.

In questo contesto appare urgente disciplinare la materia dei diritti dei consumatori e degli utenti e dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le amministrazioni pubbliche.

La presente proposta di legge stabilisce all'articolo 1 i diritti riconosciuti dallo Stato ai consumatori ed agli utenti. In particolare il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'educazione al consumo, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, all'erogazione dei servizi pubblici secondo le modalità, i tempi e le qualità individuati nell'ambito delle carte dei servizi pubblici.

L'articolo 2 stabilisce le finalità e l'oggetto della legge, in conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, con particolare riguardo all'obiettivo di riconoscere e garantire i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti.

L'articolo 3 detta le definizioni di « consumatori e utenti » e di « associazioni dei consumatori e degli utenti ».

L'articolo 4 stabilisce la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti ad agire a tutela degli interessi collettivi e il diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo.

L'articolo 5 istituisce il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco istituito con il successivo articolo 6, e ne stabilisce i compiti.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e ne stabilisce i requisiti per l'accesso.

L'articolo 7 delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

L'articolo 8 stabilisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi).

1. La presente legge stabilisce i diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato ai consumatori ed agli utenti. In particolare sono diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti:

a) il diritto alla tutela della salute;

b) il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) il diritto all'educazione al consumo;

e) il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo le modalità, i tempi e le qualità individuati nell'ambito delle carte dei servizi pubblici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

ART. 2.

(Finalità ed oggetto della legge).

1. In conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. A tal fine, ne è promossa la tutela in sede nazionale e

locale, anche in forma collettiva e associativa, e sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni.

2. Alle associazioni dei consumatori è riconosciuto il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « consumatori e utenti »: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) « associazioni dei consumatori e degli utenti »: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

ART. 4.

(Legittimazione ad agire, diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo).

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti e comprovati motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi non preclude il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

8. Le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono intervenire nel procedimento amministrativo nelle forme ed alle condizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti).

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Consiglio ».

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono precisate le procedure relative all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, le modalità di designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni inserite in tale elenco, nonché i casi di incompatibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è rinnovato ogni tre anni. In sede di prima applicazione, il predetto decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. Il Consiglio elegge, fra i suoi membri, il Presidente e, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta a maggioranza dei componenti un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, contenente i criteri per il proprio funzionamento.

5. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 4, il Consiglio individua eventuali altri soggetti, enti od organismi che possono essere invitati alle riunioni.

6. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

7. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonché lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;

f) favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche economiche e sociali, nazionali e regionali, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza de-

gli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla Costituzione. Il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

ART. 6.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, da comprovare, entro il 31 dicembre 1998, con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni di cui al decreto previsto al comma 3 dell'articolo 5:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le moda-

lità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

ART. 7.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia lo schema del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, da

destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annui allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 5 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 4, comma 9.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-4055
Lire 500